



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte d'appello
VENEZIA

**PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO
IN TEMA DI INDAGINI
DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI-SPIA**

**promosso dalla Direzione nazionale antimafia
d'intesa con la Procura generale presso la Corte d'appello
e le Procure della Repubblica presso i Tribunali
del distretto di Venezia**

23 aprile 2018

Premesso che, ai fini di un efficace, uniforme e corretto esercizio dell'azione penale per i delitti di criminalità organizzata, occorre affrontare in modo coordinato le indagini fin dal momento iniziale, assicurando la formazione e il continuo aggiornamento di un patrimonio conoscitivo comune alle Procure della Repubblica del distretto e alla Direzione distrettuale antimafia, i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali ordinari del distretto di Venezia e quello presso il Tribunale per i minorenni, d'intesa con il Procuratore nazionale antimafia e con il Procuratore generale presso la Corte d'appello, stabiliscono le seguenti

linee operative

tese a perseguire le finalità appresso indicate:

- ridurre il rischio di un erroneo incardinamento delle indagini;
- assicurare tempestività nella trasmissione alla Direzione distrettuale antimafia degli atti relativi ad indagini iniziate dalle Procure circondariali, considerato che alla DDA è attribuito il potere-dovere di condurre le indagini anche sui c.d. reati-fine, nella prospettiva di accentrare presso un unico ufficio distrettuale la raccolta e l'elaborazione dei dati investigativi per evitare la dispersione tra più uffici requirenti che non avrebbero adeguata visione d'insieme del fenomeno criminale mafioso o assimilabile;
- conseguire il più razionale impiego della polizia giudiziaria;
- assicurare il massimo scambio possibile di conoscenze tra uffici inquirenti e consentire che ciascun Procuratore della Repubblica sia posto in condizione di avere conoscenza di tutte le attività criminali nel territorio di competenza.

1. Per le finalità del presente protocollo saranno svolte riunioni periodiche tra il Procuratore distrettuale e gli altri Procuratori del distretto o loro delegati, con l'eventuale partecipazione del Procuratore generale e del Procuratore nazionale antimafia o di loro delegati, dirette allo scambio delle informazioni di comune interesse, nel rispetto del segreto investigativo.
2. Ogni qualvolta ne ricorrerà la necessità, le Procure della Repubblica e la Direzione distrettuale antimafia organizzeranno incontri operativi, con la partecipazione, ove occorra, del Procuratore generale, per i fini e gli effetti di cui all'art. 118-bis disp. att. c.p.p.
3. I Procuratori della Repubblica territorialmente competenti impartiranno direttive affinché la polizia giudiziaria, a qualunque corpo appartenga, dia comunicazione, per conoscenza, anche al Procuratore distrettuale di notizie di reato diverse da quelle previste dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., che coinvolgano soggetti comunque legati ad associazioni di natura mafiosa o ad esse assimilabili.
4. I Procuratori della Repubblica danno opportuna notizia al Procuratore distrettuale quando – a seguito dello scambio informativo ovvero in base ad emergenze investigative – rilevano che si profila il possibile inquadramento in un contesto di criminalità organizzata di fatti oggetto d'indagine nel circondario; gli forniscono altresì notizia di ogni altro fatto di potenziale interesse, anche emergente da procedimenti civili (ad esempio in ambito fallimentare, societario o di esecuzione immobiliare).

Ai fini del presente protocollo, per contesto di criminalità organizzata s'intende quello caratterizzato da peculiari logiche di profitto e da una struttura organizzativa complessa che non si risolva semplicemente nella somma dei contributi individuali, riferiti a soggetti che per origine o contatti possano fare riferimento ai contesti indicati dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

Si considerano espressioni di criminalità organizzata le fattispecie oggetto di notizie di reato per le quali siano concretamente ipotizzabili sviluppi investigativi in direzione associativa o che comunque, per modalità delle condotte o personalità degli indagati, rivelino collegamenti con contesti di criminalità organizzata.

In tali ipotesi saranno oggetto della trasmissione sopra delineata le notizie di reato concernenti:

- le associazioni per delinquere;
- gli omicidi e i tentati omicidi;
- i delitti in materia di stupefacenti;
- i delitti di riciclaggio e fattispecie analoghe (artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p.);
- i delitti di usura;
- i delitti di trasferimento fraudolento di valori;
- i delitti di rapina e di estorsione in forma aggravata;
- i delitti relativi alle armi;
- i delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina previsti dall'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (come successivamente modificato), di sfruttamento della prostituzione, particolarmente quando abbiano ad oggetto persone di nazionalità straniera, nonché gli illeciti commessi con lo sfruttamento della manodopera clandestina;
- qualunque altro delitto per il quale, in considerazione della personalità dei soggetti interessati ovvero delle circostanze di fatto che ne caratterizzano la commissione, si profili l'inquadramento in un contesto di criminalità organizzata.

5. Il magistrato assegnatario del procedimento (in via ordinaria o per turno esterno) di ciascuna Procura della Repubblica e il sostituto di turno della Direzione distrettuale antimafia attueranno in ogni caso uno scambio d'informazioni immediate in relazione a tutti i fatti segnalati dalla polizia giudiziaria che – per i soggetti interessati, per le modalità o per la tipologia dei reati – possano essere riferiti a fenomeni di criminalità organizzata, avuto riguardo a quanto precisato al punto che precede.
6. La Procura della Repubblica del luogo procederà, in ogni caso, alle indagini iniziali in relazione ai reati di cui ai punti precedenti (compresi, per i fatti omicidiari, tutti gli atti urgenti: sopralluoghi, ispezioni cadaveriche ecc.), sempre promuovendo al più presto l'intesa con il sostituto di turno della DDA, anche per concordare eventuali iniziative di indagine da avviare.
7. L'eventuale trasmissione dei procedimenti per competenza avverrà solo dopo la preliminare interlocuzione di cui al punto che precede.
8. Quando procedono per i fatti indicati nei precedenti punti 2 e 3, le Procure della Repubblica trasmetteranno alla DDA gli eventuali provvedimenti cautelari e ogni altro atto che riterranno opportuno (ad esempio verbali di arresto, di fermo o di sequestro, richieste di misure cautelari, richieste e decreti di rinvio a giudizio, sentenze), previa apposita iscrizione nel registro mod. 45.
9. Con le medesime modalità, la Direzione distrettuale antimafia, a sua volta, comunicherà a ciascuna Procura della Repubblica, in relazione ai fatti verificatisi nel rispettivo territorio, le richieste di rinvio a giudizio e, non appena eseguite, le ordinanze applicative di misure cautelari per i reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.
10. Al fine di evitare pregiudizio alle indagini collegate delle quali sia a conoscenza, la DDA comunicherà riservatamente al Procuratore della Repubblica del luogo la programmata esecuzione, nel circondario di relativa pertinenza, di perquisizioni e misure cautelari, personali o reali, nonché di ogni altra attività delegata ad organi di polizia giudiziaria che, per le sue modalità di svolgimento, possa interferire con le suddette indagini collegate.
11. In caso di contrasto tra organi del pubblico ministero, i dirigenti ne investiranno immediatamente il Procuratore generale ai sensi dell'art. 54 c.p.p. In caso di contrasto negativo, il pubblico ministero remittente procederà comunque agli atti urgenti.
12. I rapporti tra la Procura distrettuale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, in relazione ai procedimenti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., saranno improntati ai seguenti principi:
 - nel rispetto delle regole del giudice naturale, gli atti nei quali venga rilevata la presenza di minorenni quali indagati sono trasmessi sin dal momento iniziale alla Procura per i minorenni per consentire gli immediati interventi di competenza;
 - i rispettivi uffici, tramite i magistrati titolari del procedimento, nell'ottica del coordinamento delle attività, procedono allo scambio immediato di tutte le notizie utili alle indagini, comunicando in particolare le direttive impartite alla polizia giudiziaria e avendo cura – nei limiti del possibile – di evitare che siano investiti organi diversi;
 - i magistrati delle Procure interessate cureranno che, nello svolgimento delle

indagini collegate, gli atti di comune interesse e rilevanza vengano compiuti congiuntamente;

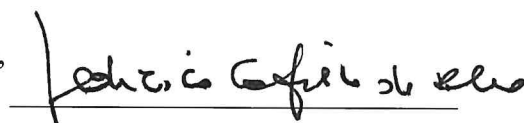
- prima del compimento di attività che comporti *discovery*, saranno concordati tempi e modalità per non arrecare pregiudizi ad indagini ancora in corso.

13. Di concerto tra la DDA e la Procura circondariale interessata, potrà essere chiesta l'applicazione di magistrati – se del caso anche dalla fase iniziale – ai sensi della normativa di ordinamento giudiziario, per la trattazione dei procedimenti di criminalità organizzata di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p., segnatamente quando essi presentino spiccati riferimenti territoriali.

14. Il Procuratore distrettuale e i Procuratori circondariali – direttamente o a mezzo di un delegato – assicureranno una stabile rete di contatti e l'effettività degli scambi informativi.

Venezia, 23 aprile 2018

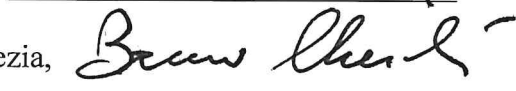
Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo,
dott. Federico Cafiero de Raho



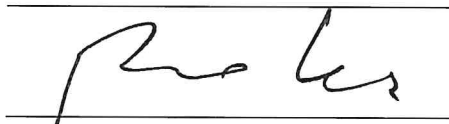
Il Procuratore generale di Venezia,
dott. Antonio Mura



Il Procuratore distrettuale della Repubblica di Venezia,
dott. Bruno Cherchi



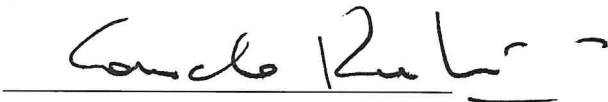
Il Procuratore della Repubblica di Belluno,
dott. Paolo Luca



Il Procuratore della Repubblica di Padova,
dott. Matteo Stuccilli



Il Procuratore della Repubblica di Rovigo,
dott. Carmelo Ruberto



Il Procuratore della Repubblica di Treviso,
dott. Michele Dalla Costa



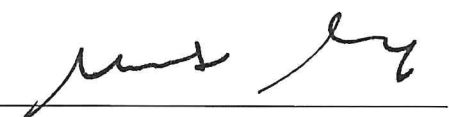
Il Procuratore della Repubblica di Verona,
dott.ssa Angela Barbaglio



Il Procuratore della Repubblica di Vicenza,
dott. Antonino Cappelleri



Il Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale per i minorenni di Venezia,
dott. Mansueto Crepaz





PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte d'appello
VENEZIA

n. 3491 /2018 prot.

Venezia, 26 APR. 2018

Ai signori

Procuratore nazionale antimafia
ROMA

Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali del
DISTRETTO

e.p.c. Avvocato generale
SEDE

Sostituti procuratori generali
SEDE

OGGETTO: Esito della riunione distrettuale del 23 aprile 2018 su:
1) protocollo organizzativo in tema di indagini di criminalità organizzata e reati- spia;
2) protocollo d'intesa in materia di indagini finalizzate all'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali.
Sottoscrizione con il Procuratore nazionale antimafia.

Trasmetto in allegato i protocolli in oggetto, sottoscritti nella riunione del 23 aprile u.s.

L'occasione mi è gradita per confermare la viva soddisfazione per il condiviso impegno da tutti manifestato nel corso della riunione, che induce a confidare appieno nei positivi effetti dei moduli operativi che sono stati messi a punto.

IL PROCURATORE GENERALE

Antonio Mura